

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1969

Sistemazione del personale a contratto temporaneo del Corpo forestale

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicissitudini del personale del Corpo forestale dello Stato, così benemerito per l'abnegazione con cui compie il proprio dovere, specie nelle zone depresse, ove gran parte degli annosi problemi sono collegati proprio alla sistemazione dei bacini montani, delle pendici e dei nimboschimenti, hanno ormai raggiunto il diapason.

Infatti, gran parte di questo personale, anche se in effetti presta il suo apprezzato servizio da molti anni, ha dinanzi a sé una costante precarietà di impiego, il rapporto di lavoro essendo a carattere temporaneo, per cui le assunzioni si succedono ai licenziamenti, mentre la fatidica spada di Damocle di un possibile definitivo licenziamento è sempre sospesa su questa benemerita categoria con evidente violazione di ogni regola morale e giuridica.

Tutto ciò presenta vari aspetti negativi: *in primis*, un controsenso di natura sociale ed economica che causa anche la diminuzione del rendimento da parte del personale sottoposto ad una costante aleatorietà di occupazione; e, poi, di carattere giuridico, poichè lo Stato — cui la Costituzione com-

mette la tutela del lavoro — calpesta detta esplicita norma. Inoltre, sempre a causa di ciò, gli stessi uffici direttivi si trovano imbarazzati a redigere estesi piani di lavoro, non sapendo su quale organico di personale esecutivo potranno fare assegnamento.

In siffatta situazione, l'aspetto più preoccupante investe la precarietà della posizione anche degli impiegati a contratto, dei capi squadra e dei capi operai: di quel personale, cioè, che, ponendo a disposizione la propria pluriennale esperienza, deve praticamente assicurare la perfetta realizzazione dei programmi predisposti dai servizi competenti.

Il presente disegno di legge, che ho l'onore di sottoporre all'esame del Parlamento, pur non accantonando il problema di tutto il personale forestale, ingaggiato a rapporto temporaneo, mira a sanare la palese sprequazione, almeno in primo momento, nei confronti degli impiegati, dei capi squadra e dei capi operai.

E pertanto, visti i risultati positivi, dati dall'applicazione della legge 5 marzo 1961, n. 90 (articoli 62-63) in altri settori della pubblica amministrazione, il presente disegno di legge propone la nomina in ruolo

del personale temporaneo e giornaliero del Corpo forestale. In considerazione, perciò, della evidente finalità sociale del provvedimento invocato ed anche per l'insignifican-

te aggravio finanziario che il provvedimento arrecherebbe al bilancio dello Stato, si confida nell'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati a contratto temporaneo, i capi squadra ed i capi operai dei cantieri forestali del Corpo forestale dello Stato pagati con le spese generali o con fondi di perizia, nonché i capi squadra e i capi operai dipendenti dai dipartimenti forestali, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano maturato almeno cinque anni di servizio, comunque prestato nell'ultimo decennio, e tuttora in servizio indipendentemente dalla qualifica acquisita, sono collocati nel ruolo permanente della amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ed assegnati al proprio grado di appartenenza.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato anteriormente alla data della nomina in ruolo, nella misura pari ad un anno di anzianità in ruolo per ogni quadriennio di servizio prestato con rapporto temporaneo.

Le frazioni di quadriennio superiori a 30 mesi ed un giorno saranno calcolate come periodo interno.

Art. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto e nel periodo di sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, apporgerà le opportune variazioni al proprio organico ed al proprio bilancio, scaturenti dell'applicazione della legge stessa.